

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2025, il giorno 05 agosto alle ore 15,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia, presso la sede legale in Roma, Via di Torre Gaia 19, per trattare il seguente:

Ordine del Giorno

1. **Approvazione Convocazione Assemblea straordinaria, data e fissazione ordine del giorno:**
 - a. **Deliberazione in merito all'eventuale impugnazione in Corte di Cassazione della sentenza n. 2625/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, la quale dichiara la inefficacia della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Consorziati dell'APRILE 2017;**
 - b. **Approvazione preventivo relativo alla consulenza giuridico legale per Ricorso in Cassazione, impugnazione sentenza n. 2625/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Roma.**

2. **Varie ed eventuali.**

All'ora e nel luogo indicati nella convocazione sono presenti:

- a) **per il Consiglio di Amministrazione:** il Presidente Augusto Caratelli, ed i consiglieri Antonio Cocco, Giuseppe Lijoi, e Valerio Tucci in collegamento da remoto.

Assenti giustificati: Vice Presidente Sangiorgi Carone e Consiglieri D'addio e Pesce.

- b) **per la Commissione di Garanzia:** il Presidente Girolamo Cottone e commissari Della Rocca Angelo e Regoli Claudio.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Augusto Caratelli, il quale, constatato e fatto constatare ai presenti che sono state rispettate le formalità di legge e di Statuto per la convocazione dell'odierna adunanza e che sono stati debitamente informati della stessa anche i componenti della Commissione di Garanzia, chiama a svolgere le funzioni di segretaria verbalizzante la sig.ra Loredana Biasciucci, e alle ore 15,03.

Dichiara

il Consiglio di Amministrazione **validamente** costituito e atto a deliberare sul seguente ordine del giorno, verificato il numero legale per la valida costituzione del C.d.A.

Il Presidente Caratelli illustra l'ordine del giorno partendo dal 1° punto:

1. **Approvazione Convocazione Assemblea straordinaria, data e fissazione ordine del giorno:**
 - a. **Deliberazione in merito all'eventuale impugnazione in Corte di Cassazione della sentenza n. 2625/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, la quale dichiara la inefficacia della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Consorziati dell'APRILE 2017;**

b. Approvazione preventivo relativo alla consulenza giuridico legale per Ricorso in Cassazione, impugnazione sentenza n. 2625/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Roma.

Il Presidente Caratelli a seguito della notifica dell'Avv. Carlo Testa, cui i termini di ricorso in Cassazione scendono all'8 ottobre 2025, ricorda che il ricorso in cassazione prevede almeno 30 giorni di analisi della documentazione e costi di impugnazione dello studio legale e pericolosità di una sentenza che non ha fondamenti giuridico legali motivati.

Si allega il parere dell'avv. L. Palmieri che in data 01/08/25 ha rilasciato al Consorzio di Torre Gaia, dopo che il Cda del 24 luglio 2025 autorizzava la richiesta di un parere legale sulla necessità di ricorrere in cassazione. L'avv. Palmieri alla pag. 12, leggo l'estratto dello stesso "sconsiglia l'impugnazione della sentenza nr. 2625/25 in cassazione".

Pertanto il Presidente Caratelli, a seguito del parere dell'avv. Palmieri e della presentazione effettuata dallo stesso al Cda in data 24/7/25 invita il Cda a non andare in Cassazione.

Il consigliere A.Cocco chiede di allegare un parere da lui richiesto e non deliberato nel Cda.
(Allegato n.1)

Il consigliere G.Lijoi dà lettura del parere espresso dallo studio legale Cancrini e Partners e verbalizza quanto segue: con riferimento alla consulenza giuridico legale espressa dell'avv. Palmieri a pag. 11 l'avv. Palmieri asserisce "il motivo di ricorso, tuttavia, quant'anche fosse accolto in sede di legittimità...omissis... non esclude quindi la possibilità di ricorrere in cassazione e suggerisce di rendere efficace la delibera assembleare del 07/4/2017 "

Il Presidente Caratelli ribadisce che il parere presentato dal cons. Cocco non è stato deliberato dal Cda anche se lo stesso ha votato a favore del parere dell'avv. Palmieri.

Il Presidente Caratelli prima di votare, dichiara sotto la propria responsabilità di evitare il ricorso in Cassazione. Il cons. Lijoi dichiara che è opportuno il ricorso in cassazione per dirimere una volta per tutte lo status consortile.

Il cons. Cocco verbalizza quanto segue: considerato che

-la deliberazione assembleare del 7 aprile 2017 la Corte d'Appello di Roma non l'ha dichiarata invalida, quindi non è nulla né è annullata ma è stata dichiarata unicamente priva di efficacia perché il nuovo statuto non è stato sottoposto all'approvazione dell'autorità amministrativa competente,

-propongo quindi di ricorrere all'approvazione dell'assemblea lo statuto oggetto della deliberazione del 7 aprile 2017, avendo cura di osservare la previsione statutaria previgente e interpretando l'inciso "nell'osservanza delle norme di legge" con la necessità di "[...] osservare il richiesto procedimento di approvazione da parte della p.a. competente in forza del RD 215/33".

-nelle more del perfezionamento dell'iter di cui sopra, chiedo venga comunque cautelativamente deliberato il ricorso per Cassazione in modo da non rischiare, che la volontà espressa il 7 aprile 2017 possa essere pregiudicata definitivamente per qualche motivo. Rammento opportunamente che il ricorso dovrà essere presentato entro il giorno 8 ottobre, conseguentemente, considerato l'iter, dell'assemblea dovrebbe essere convocata entro il 8 settembre 2025.

Una volta concretizzato l'iter di approvazione del "nuovo statuto", il ricorso per Cassazione verrà rinunciato se l'assemblea si ritenga soddisfatta e non sia interessata alla pronuncia della Cassazione sulla esatta disciplina applicabile ai Consorzi di miglioramento fondiario ed alla qualificazione di questi ultimi."

Il Presidente Caratelli pone a votazione la convocazione dell'assemblea straordinaria in prima convocazione il giorno 07 settembre 2025 alle ore 23.00, e in seconda convocazione alle ore 19,00 il giorno 08 settembre 2025 presso i locali della parrocchia villaggio Breda o altro luogo in caso di imprevisti, con il seguente o.d.g.

- a. Deliberazione in merito all'eventuale impugnazione in Corte di Cassazione della sentenza n. 2625/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, la quale dichiara la inefficacia della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Consorziati dell'APRILE 2017;**
- b. Approvazione preventivo relativo alla consulenza giuridico legale per Ricorso in Cassazione, impugnazione sentenza n. 2625/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Roma.**

Il cons. Tucci dichiara quanto segue: per deliberare un punto all'odg. (art. 23) ci vuole la maggioranza assoluta dei membri del consiglio cioè 4 favorevoli su 7.

Quindi si pone a votazione il punto 1 all'odg.

Favorevoli: Presidente. Caratelli, Consiglieri Lijoi, Cocco.

Astenuti: Consigliere Tucci

Il Presidente Caratelli dichiara 3 voti favorevoli e 1 astenuto (vedi verbalizzazione Tucci) e procede alla deliberazione, con riserva di accertare ciò che viene affermato dal consigliere Tucci.

Il Consigliere Tucci chiude il collegamento alle ore 16,15.

Per le varie ed eventuali nulla da discutere.

Alla luce di quanto sopra esposto il Presidente Caratelli alle ore 16,40 dichiara sciolto il Consiglio previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Presidente

F.to Augusto Caratelli

Il Segretario

F.to Loredana Biasciucci

I Consiglieri:

Antonio Cocco

Giuseppe Lijoi

Tucci Valerio

Per la Commissione di garanzia:

Girolamo Cottone

STUDIO LEGALE
CANCRINI E PARTNERS

ARTURO CANCRINI

VINCENZO NUNZIATA
Of Counsel

Francesco Toscano
Francesco Vagnucci
Filippo Casadei
Aldo Scarpello
Giovanni D'Alessio

Massimo Nunziata
Fabrizio D'Ippolito
Adriana Amodeo
Giorgia Malorni
Dario Esposito

Antonina Leccese
Valeria Ninfadoro
Francesca Leproux
Maria Bordi
Andrea Cioccoloni del Greco
Giuseppe Durano
Monica Novelli
Giorgia Cancrini
Andrea Palmieri
Giulia Passino
Jacopo Pappalardo
Marco Sciolli
Paolo di Tosto
Laura Trotta
Beatrice Petrucci

Mario Mendillo
Flaminia Calcagno
Lucia Vitulli
Katrin Toschi
Devid D'Onofrio
Edoardo Costanzo
Liborio Scalfati
Gabriella Iazzetta
Lorenzo Fantilli
Giulia Donati
Alessia Russo
Flavia la Marca
Cristiana Traetta
Filippo Bargone
Martina Pafundi

Oggetto: Parere in merito alla possibilità di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 2625, resa dalla Corte di Appello di Roma in data 29.4.2025, all'esito del giudizio recante R.G. n. 7172/2019 tra il Consorzio di Miglioramento Fondiario Di Torre Gaia ed il Sig. Euclide Tucci

Viene chiesto, da parte del sig. Antonio Cocco, un parere in merito alla possibilità di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 2625, resa dalla Corte di Appello di Roma in data 29.4.2025, all'esito del giudizio recante R.G. n. 7172/2019 tra il Consorzio di Miglioramento Fondiario Di Torre Gaia ed il Sig. Euclide Tucci.

PREMESSE

Il giudizio di appello promosso dal Sig. Euclide Tucci ha ad oggetto la delibera dell'assemblea del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia del 7.4.2017, con cui è stato approvato un nuovo Statuto. Il sig. Tucci ha appellato la sentenza resa in primo grado, chiedendone l'annullamento o la declaratoria di inefficacia.

La citata sentenza di appello n. 2625/2025 ha accolto il gravame, dichiarando l'inefficacia della deliberazione del 7 aprile 2017 per mancata sottoposizione del nuovo Statuto, come risultante dalle

Piazza San Bernardo, 101 - 00187 Roma - Tel. +39 0688809971 - Fax +39 0656561640 E-mail:
studio@cancriniepartners.it - PARTITA IVA 07128870586

modifiche approvate, all'approvazione della Giunta regionale del Lazio, come previsto dall'art. 28 della L.R. Lazio n. 4/1984.

In particolare, la Corte ha rigettato la censura relativa al mancato rispetto del *quorum* statutario, accogliendo la censura subordinata sulla mancata approvazione del nuovo statuto da parte della Regione Lazio (competente *ex art.* 28 L.R. Lazio n. 4/1984) e, conseguentemente, dichiarando l'inefficacia della delibera, così condannando il Consorzio alle spese del doppio grado.

PROFILI RILEVANTI PER UN EVENTUALE RICORSO PER CASSAZIONE

Quanto alla eventuale proponibilità del ricorso per cassazione avverso la citata sentenza, è anzitutto opportuno premettere che gli articoli 360 e 366 del Codice di Procedura Civile prevedono, tra gli altri, i seguenti motivi tassativi di impugnazione: (i) violazione o falsa applicazione di norme di diritto, (ii) nullità della sentenza o del procedimento e (iii) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Dunque, occorre precisare che la Suprema Corte ha cognizione limitata ai soli vizi di legge.

Ciò premesso, sulla base dell'analisi della citata sentenza della Corte d'Appello di Roma, i motivi di ricorso per cassazione che potrebbero essere formulati ai sensi dell'art. 360 c.p.c., a nostro avviso, sono i seguenti:

1) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – Erronea individuazione della disciplina applicabile ai Consorzi

Con tale motivo di ricorso si potrebbe evidenziare la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 55, 60 e 71 del R.D. 215/1933 e dell'art. 2606 del codice civile per errata interpretazione della disciplina applicabile ai Consorzi di miglioramento fondiario.

Infatti, la Corte di Appello ha applicato il combinato disposto degli artt. 60 e 71 del R.D. 215/1933 e dell'art. 28 della L.R. Lazio n. 4/1984, ritenendo necessaria l'approvazione regionale per l'efficacia della modifica statutaria.

Tuttavia, a nostro avviso, come ampiamente esposto negli atti del primo grado di giudizio, l'omessa approvazione non comporta necessariamente l'inefficacia automatica della delibera e si tratterebbe, in ogni caso, di un vizio comunque sanabile.

Inoltre, deve ritenersi quantomeno discutibile che il parere della Giunta regionale possa ritenersi un requisito costitutivo dell'efficacia dello statuto, specie in relazione a consorzi di miglioramento fondiario, non più soggetti a intervento pubblico diretto.

Sussiste, quindi, a nostro parere, la possibilità di contestare la corretta individuazione della disciplina applicabile ai consorzi *ex art. 863 c.c.* e la conseguente applicazione automatica della normativa sulla bonifica integrale.

Ciò in quanto, come già ampiamente esposto negli atti del giudizio, a nostro avviso il problema della normativa applicabile al Consorzio di miglioramento fondiario va risolto alla luce della corretta qualificazione giuridica da attribuire ai Consorzi di miglioramento fondiario, come verrà specificato nel paragrafo che segue.

Invero, la Corte di Appello ha affermato che la disciplina speciale si applicherebbe in ragione dell'art. 71 R.D. 215/1933, omettendo di approfondire la natura concreta del Consorzio, il suo grado di riconoscimento pubblico o meno, nonché l'eventuale disapplicazione della normativa per abrogazione tacita o per mutamento di regime giuridico.

Dunque, potrebbe essere valorizzato un errore nella qualificazione giuridica dell'ente, tale da determinare la falsa applicazione delle norme statali e regionali citate, poiché la Corte ha – a nostro avviso, erroneamente - subordinato l'efficacia delle modifiche statutarie all'approvazione amministrativa senza verificare se tale obbligo sussista effettivamente per i consorzi di miglioramento fondiario, considerata la loro natura privatistica e l'evoluzione normativa intervenuta nel rapporto tra Stato e Regioni.

II) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - Erronea qualificazione del Consorzio

A tale riguardo, occorre evidenziare che la Corte ha affermato che la disciplina speciale si applicherebbe in ragione dell'art. 71 R.D. 215/1933, ma ha ommesso di approfondire la natura concreta del Consorzio, il suo grado di riconoscimento pubblico o meno, nonché l'eventuale disapplicazione della normativa per abrogazione tacita o per mutamento di regime giuridico. Dunque, a nostro avviso, potrebbe essere valorizzato l'errore nella qualificazione giuridica dell'ente, tale da determinare la falsa applicazione delle norme statali e regionali citate.

Infatti, il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offertigli, assume una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di "*obligationes propter rem*" con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Del resto, lo stesso Giudice di prime cure aveva confermato che, onde individuare la disciplina applicabile al Consorzio, bisogna "*rivolgere l'attenzione, in primo luogo, alla volontà manifestata*

nello statuto e, ove questo nulla disponga al riguardo, passare all'individuazione della normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia".

Dal punto di vista processuale rappresento che il ricorso dovrà essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, effettuata in data 9.7.2025, dunque entro e non oltre l'8.10.2025 considerata la sospensione dei termini processuali durante il mese di agosto.

Pertanto, riassumendo sinteticamente, i principali profili potenzialmente rilevabili nell'eventuale ricorso in Cassazione risultano essere i seguenti:

- violazione e falsa applicazione dell'art. 60 R.D. 215/1933 e dell'art. 28 L.R. Lazio 4/1984, nella parte in cui si ritiene necessaria l'approvazione regionale come condizione di efficacia della delibera statutaria;
- falsa applicazione delle norme sulle associazioni non riconosciute (art. 21 c.c.) e sulla natura giuridica dei consorzi (art. 863 c.c. e ss.).

Infine, Vi rappresento che, in applicazione dei valori tariffari previsti dal D.M. 55/2014, l'attività di assistenza e difesa giudiziale prevista per l'intero grado di giudizio sarebbe pari ad € 8.000,00.

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore confronto e/o approfondimento.

Con i più cordiali saluti.

Avv. Arturo Cancrini



Via mail

Roma, 1 agosto 2025

Spettabile

Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia
Via di Torre Gaia n. 19
00133 - Roma

*al Presidente, dott. Augusto Caratelli
ai Consiglieri di amministrazione*

**Oggetto: Incarico del 25 luglio 2025
Servizio di consulenza giuridico legale sulla sentenza della
Corte d'Appello n. 2625/2025 “Reintroduzione al vecchio
statuto ed. 2007 con aggiornamento ottobre 1998” e
redazione di risposta ai temi indicati**

Lo scrivente ha ricevuto l'incarico di rendere la propria consulenza sulla sentenza n. 2625/2025, resa dalla Corte d'Appello di Roma a definizione della controversia insorta tra il sig. Euclide Tucci e il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia, sulla reintroduzione dello statuto previgente (ed. 2007 con aggiornamento ad ottobre 1998) e sulla ricorribilità della detta sentenza innanzi alla Corte di Cassazione.

L'incarico ricevuto è trattato come di seguito:

Premessa

- 1. La controversia giudiziale introdotta dal sig. Euclide Tucci**
 - 1.1 *Il primo grado di giudizio - Tribunale di Roma, sentenza n. 13854/2019;*
 - 1.2 *Il secondo grado di giudizio - Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 2625/2025;*
- 2. Il Consorzio e la sentenza n. 2625/2025 della Corte d'Appello di Roma: disamina**
- 3. Il ricorso per la cassazione della sentenza n. 2625/2025 della Corte d'Appello di Roma: criticità**
- 4. Conclusioni**

*

Premessa

Al fine di agevolare la disamina dei temi trattati, lo scrivente reputa utile una preliminare rappresentazione sommaria dell'attività che venne svolta per la costituzione e l'ordinamento interno del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Torre Gaia (di seguito solo "**Consorzio**") emergente dagli atti reperiti presso l'archivio del Consorzio.

Risulta così che il Consorzio è stato formalmente costituito con Decreto Reale datato 8 aprile 1937 (**doc. 1**) una volta acquisita la volontà dei proprietari dei lotti della borgata di "Torre Gaia" con la stipula dell'atto del Notaio Nicola Daprile del 28 dicembre 1935 (**doc. 2**) e quindi accertato il ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 55 e 71 del Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933.

Per completezza, la costituzione del Consorzio concludeva l'*iter* avviato nell'anno 1932 dalla S.A.L.A. (Società Anonima Imprese Agricole) impegnata con il Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste per la costituzione di un consorzio di miglioramento fondiario tra i lottisti della borgata di "Torre Gaia" situata in Agro Romano, in Tenuta di Torrenova, sulla via Casilina.

La durata del Consorzio era fissata in anni cinquanta dalla stipula dell'atto notarile del 28 dicembre 1935, con previsione di proroga ad opera dell'assemblea dei consorziati, poi intervenuta per ulteriori anni cinquanta con deliberazione del 23 novembre 1984, trasmessa all'autorità amministrativa competente (**doc. 3**).

Risulta poi che il primo statuto del Consorzio è stato deliberato dall'assemblea costitutiva, senza tuttavia l'approvazione ministeriale prescritta dall'art. 60 del Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933.

Solo con il decreto del 29 febbraio 1953, il Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste "*[...] Considerato che dagli atti di questo Ministero e del consorzio interessato non risulta che il vecchio statuto sia stato approvato come prescritto dall'art. 60 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; Considerato che tale statuto è stato però costantemente osservato dal consorzio, come risulta da numerosi verbali di assemblea in atti; Ritenuta l'opportunità di convalidare, mediante approvazione ministeriale, le norme statutarie che hanno sinora regolato la vita dell'ente, tanto più che esse non danno luogo a rilievi [...]*" convalidava lo statuto originario e, nel contempo, lo sostituiva con uno statuto nuovo, deliberato dal Commissario governativo (**doc. 4**).

Con successive deliberazioni, da ultime in data 17 novembre 1989 (**doc. 5**), quindi in data 21 gennaio 1994 (**doc. 6**) e, per quel che qui interessa, in data 7 aprile 2017 (**doc. 7**), l'assemblea dei consorziati ha modificato in modo organico lo statuto del Consorzio, nel medio periodo integrato con

deliberazioni specifiche dell'assemblea, in data 29 novembre 1996 e in data 6 luglio 1998.

Agli atti reperiti presso l'archivio del Consorzio, tali modifiche e integrazioni statutarie risultano sfornite dell'approvazione dell'autorità amministrativa competente o, comunque, non v'è evidenza che i notai incaricati delle relative formalizzazioni abbiano completato gli adempimenti conseguenti ¹.

1. La controversia giudiziale introdotta dal sig. Euclide Tucci

Così sommariamente rappresentata l'attività che venne svolta per la costituzione e l'ordinamento interno del Consorzio, può ora trattarsi della controversia introdotta dal sig. Euclide Tucci, nella qualità di consorziato, in danno del Consorzio.

Risulta così che con atto di citazione notificato in data 26 luglio 2017 il sig. Euclide Tucci ha chiesto al Tribunale di Roma che *“fosse annullata/dichiarata inefficace la delibera approvata dal Consorzio convenuto il 7-4-2017 per violazione dell'art. 21 comma 2 cc, per violazione dell'art. 60 del RD 215/33 per la mancata approvazione dello statuto da parte del ministero competente, per la violazione degli artt. 11-16-17 e 18 dello statuto laddove ritenuti applicabili i quorum previsti dagli artt. 16 e 18 ed infine per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 28 della l. 4/84 in ordine alla vigilanza dei Consorzi di bonifica da parte della Regione” (doc. 8).*

A sostegno delle domande, il sig. Euclide Tucci ha dedotto che il Consorzio *“[...] non era disciplinato dal RD 215/33 in quanto successivamente “sostanzialmente abrogato”, ma dalle norme in tema di associazioni non riconosciute. Che, in data 7.4.2017, l'assemblea aveva approvato, con atto redatto dal notaio Manzo, modifiche allo statuto. Che erano presenti 95 consorziati su 1620, portatori di mm 132,97, mentre al momento della votazione erano presenti 83 consorziati portatori di mm 124,02 essendo usciti nel corso dell'assemblea 30 consorziati per 30 mm. Che la delibera era illegittima in quanto si era determinata l'incertezza sull'effettivo numero dei consorziati presenti nonostante che il Presidente avesse dichiarato valida la delibera attestando la presenza di 1/20 dei consorziati. Che l'illegittimità derivava altresì dal fatto che non sussistevano i quorum previsti dallo statuto che richiamava, all'art. 12, “le norme di legge” da interpretarsi nel senso di richiamo all'art. 21 comma 2 cc e che talune deleghe erano irregolari” (doc. 8).*

Nel termine di rito si è costituito il Consorzio, che ha contestato i motivi di impugnazione della delibera assembleare, concludendo per il rigetto delle domande del sig. Euclide Tucci.

¹ Invero, l'edizione del 1990 dello statuto in opuscolo, riproduttivo della deliberazione dell'assemblea straordinaria del 17 novembre 1989 (doc. 5), da atto dell'intervenuta approvazione da parte della Regione Lazio.

1.1 Il primo grado di giudizio – Tribunale di Roma, sentenza n. 13854/2019

La controversia introdotta dal sig. Euclide Tucci in danno del Consorzio è stata definita dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 13854/2019, resa in data 1 luglio e pubblicata il successivo 2 luglio 2019 (**doc. 8**).

Il Tribunale di Roma ha respinto le domande proposte dal sig. Euclide Tucci, condannandolo alla refusione delle spese di lite, sull'assunto che l'assemblea avesse deliberato nel rispetto delle norme statutarie in tema di costituzione e di formazione della volontà assembleare.

Si legge nella detta sentenza - per quel che rileva ai fini della trattazione - *“che i consorzi di miglioria fondiari, figura nella quale rientra l'ente convenuto, sono stati istituiti in forza dell'art. 71 del RD 215/33 che, per la loro disciplina, richiama fra l'altro l'art. 60 (del medesimo decreto) che prevede che i detti consorzi “sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno un quarto della superficie del comprensorio e che, mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti”.*

Dunque, la disciplina della costituzione e della formazione della volontà del Consorzio deve trovare in primo luogo riferimento nello statuto.

A tal riguardo, il Tribunale di Roma, muovendo dallo statuto consortile oggetto di modifica ² ha precisato come la previsione statutaria dell'art. 12, lett. a), secondo cui *“L'Assemblea delibera sui punti appresso riportati e, in genere, su tutto quanto per legge è ad essa devoluto: lett. a) l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto nell'osservanza delle norme di legge [...]”* è da intendersi riferita, nell'inciso *“nell'osservanza delle norme di legge”*, non già all'art. 21, comma 2, cod. civ. evocato dal sig. Euclide Tucci, quanto piuttosto alla necessità di *“[...] osservare il richiesto procedimento di approvazione da parte della p.a. competente in forza del RD 215/33 tenuto altresì conto che la clausola oggetto di esame è stata approvata (e, quindi, la volontà espressa) contestualmente all'approvazione dello statuto, prima delle successive modifiche, nel 1952 (come sopra evidenziato). Donde l'applicazione delle norme statutarie (prevalenti sulla norma di cui all'art. 21 comma 2 cc, peraltro già in vigore alla data della stipula del contratto, come ivi espressamente stabilito)”*.

Così disponendo, dunque, il Tribunale di Roma ha respinto le domande svolte dal sig. Euclide Tucci, osservando - per quel che rileva ai fini della presente trattazione - il rispetto dei *quorum* statutari e l'attuale applicabilità al Consorzio

² Invero la sentenza n. 13854/2019 del Tribunale di Roma ha erroneamente identificato lo statuto previgente oggetto di modifica con lo statuto che era stato deliberato dal Commissario governativo nell'anno 1952, piuttosto che nello statuto modificato in modo organico con la delibera del 21 gennaio 1994 dall'assemblea dei consorziati e dalla stessa successivamente integrato, nella versione ultima dell'edizione 2007 con aggiornamenti all'ottobre 1998.

del Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933 ³, espressamente deducendo come l'inciso statutario "*nell'osservanza delle norme di legge*" di cui all'art. 12, lett. a) dello statuto previgente ⁴, abbia riguardo all'obbligo "*di osservare il richiesto procedimento di approvazione da parte della p.a. competente in forza del RD 215/33*" ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie.

1.2 Il secondo grado di giudizio – Corte d'Appello di Roma, sentenza n. 2625/2025

Il sig. Euclide Tucci ha impugnato in danno del Consorzio la sentenza n. 13854/2019 del Tribunale di Roma, riproponendo in appello le conclusioni rassegnate nel primo grado di giudizio.

Nel termine di rito si è costituito il Consorzio, che ha contestato i motivi dell'appello interposto, concludendo per il rigetto delle domande.

All'esito del giudizio, la Corte d'Appello di Roma ha pronunciato la sentenza n. 2625/2025, datata 4 febbraio 2025 e pubblicata in data 29 aprile 2025, con la quale, in accoglimento dell'appello interposto dal sig. Euclide Tucci, ha riformato la sentenza di primo grado e dichiarato inefficace la deliberazione assembleare di modifica dello statuto previgente, condannando il Consorzio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio (**doc. 9**).

Si legge nella detta sentenza - per quel che rileva ai fini della trattazione - che è "*[...] alla volontà delle parti che hanno approvato lo statuto del Consorzio che occorre fare riferimento in ordine alla possibilità ed alle modalità di modifica delle clausole statutarie.*

Al riguardo, l'art. 12 alla lett. A) prevede che "l'assemblea delibera sulla approvazione di eventuali modifiche allo statuto nell'osservanza delle norme di legge".

Gli artt. 16 e 18 stabiliscono, invece, le modalità di costituzione della assemblea (nella specie in seconda convocazione) e il quorum per la approvazione delle delibere.

Ne consegue, che a queste norme deve farsi richiamo per quanto concerne la correttezza della convocazione della assemblea e per la determinazione del quorum deliberante, mentre laddove all'art. 12 lett. A) si fa richiamo alla osservanza delle norme di legge, deve evidentemente farsi riferimento al rispetto della normativa inerente gli obblighi di osservare il richiesto procedimento di approvazione da parte della P.A. competente. Ed è esattamente ciò che ha affermato anche il Giudice di prime cure.

Dunque, trovando applicazione la disciplina dello statuto del tutto compatibile con il R.D. 215/33, la assemblea deve ritenersi validamente costituita e altrettanto valida era da ritenersi la deliberazione assembleare".

³ Seguendo il ragionamento del Tribunale di Roma, le norme del Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933 sono applicabili al Consorzio sia *ex lege*, sia in ragione dell'inciso statutario "*nell'osservanza delle norme di legge*" previsto all'art. 12, lett. a, dello statuto previgente.

⁴ Si ha riguardo allo statuto deliberato in data 21 gennaio 1994 dall'assemblea dei consorziati e dalla stessa successivamente integrato, nella versione ultima dell'edizione 2007 con aggiornamenti all'ottobre 1998.

Nondimeno, la Corte d'Appello di Roma ha precisato altresì che: *“Occorre, tuttavia, rilevare che già in sede di primo grado parte attrice aveva lamentato, ponendo la conclusione relativa come subordinata, la inefficacia della deliberazione per avere omesso il Consorzio di sottoporre la modifica dello statuto alla approvazione dell'Organo competente.*

Va a tal fine rilevato, che nulla ha detto al riguardo il Giudice di prime cure che ha omesso effettivamente di pronunciarsi, in tal modo incorrendo in omessa motivazione.

Ciò detto, deve darsi preliminarmente atto che con il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici (D.P.R. 15.1.1972 n. 11), anche il parere per la approvazione delle modifiche allo statuto è passato alla competenza delle Regioni che hanno disciplinato il procedimento mediante Legge regionale.

Nel caso di specie, pertanto, deve essere presa in esame la L.R. Lazio n. 4 del 21.1.1984 e succ. mod. la quale, all'art. 28, così recita al comma 2: “Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale che, sentita la commissione conciliare permanente per l'agricoltura, provvede entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte della struttura regionale competente in materia: a) lo statuto consortile e le relative modificazioni ed integrazioni”.

Il successivo comma 3 dice: “le deliberazioni di cui al comma 2 si intendono approvate se, entro il termine citato (60 giorni dalla data di ricevimento) la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento”.

Nel caso che ci occupa, non risulta che la delibera sia stata mai inviata per il detto prescritto parere, sicché deve ritenersi inefficace.

La censura dell'appellante merita pertanto accoglimento”.

Così disponendo, la Corte d'Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado e, in accoglimento di uno dei motivi di impugnazione della deliberazione assembleare, ha dichiarato inefficace la deliberazione assembleare del 7 aprile 2017 di modifica dello statuto previgente, muovendo dalla medesima lettura del Tribunale di Roma, vale a dire che nello statuto previgente *“laddove all'art. 12 lett. A) si fa richiamo alla “osservanza delle norme di legge”, deve evidentemente farsi riferimento al rispetto della normativa inerente gli obblighi di osservare il richiesto procedimento di approvazione da parte della P.A. competente. Ed è esattamente ciò che ha affermato anche il Giudice di prime cure” (doc. 9).*

2. Il Consorzio e la sentenza n. 2625/2025 della Corte d'Appello di Roma: disamina

Quanto sopra esposto - mi riferisco sia alla preliminare rappresentazione sommaria dell'attività svolta per la costituzione e l'ordinamento interno del Consorzio, che alla trattazione delle sentenze di primo e di secondo grado rese nella controversia introdotta dal sig. Euclide Tucci in danno del Consorzio - consente di enucleare taluni temi meritevoli di attenzione.

Innanzitutto si deve dire che la deliberazione assembleare del 7 aprile 2017, di modifica dello statuto previgente, non è stata dichiarata invalida, e dunque non è nulla né è stata annullata.

Piuttosto, la deliberazione assembleare del 7 aprile 2017 è stata dichiarata dalla Corte d'Appello di Roma unicamente priva di efficacia per non essere stata sottoposta all'approvazione dell'autorità amministrativa competente.

La pronuncia della Corte d'Appello di Roma su tale tema (vale a dire, approvazione dello statuto da parte dell'autorità amministrativa competente) risulta coerente con quanto è stato osservato riguardo alla genesi del Consorzio.

E' stato infatti osservato come già in fase di costituzione e di primo ordinamento interno del Consorzio, ferme le iniziative dei privati, l'intervento dell'autorità amministrativa è risultato necessario per concludere efficacemente il relativo procedimento (costitutivo e statutario).

In tal senso, all'atto del Notaio Nicola Daprile del 28 dicembre 1935, stipulato per iniziativa dei proprietari dei lotti costituenti la borgata di "Torre Gaia", ha fatto seguito il Decreto Reale datato 8 aprile 1937, con il quale, letteralmente, "[...] abbiamo decretato e decretiamo – Articolo unico – E' costituito il Consorzio di miglioramento fondiario della borgata "Torre Gaia" [...]" (**doc. 1**).

Il procedimento è rispettoso della previsione dell'art. 55 del Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933, richiamato dall'art. 71 del Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933, ove si legge al primo comma : *"I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal ministero dell'agricoltura e foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro"*.

Parimenti è stato osservato riguardo all'ordinamento interno e all'adozione del relativo statuto.

Una volta verificata la mancata approvazione prescritta dall'art. 60 del Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933, lo statuto originario è stato dapprima *convalidato* con decreto del 29 febbraio 1953 del Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste, evidentemente con finalità conservativa di quanto deliberato su iniziativa dei privati e delle attività sino ad allora svolte, ma nel contempo *sostituito* con uno statuto nuovo, deliberato dal Commissario governativo (**doc. 4**).

Anche in materia statutaria il procedimento è rispettoso della previsione dell'art. 60 del Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933, espressamente richiamato dall'art. 71 del Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933, ove si legge al primo comma: *"I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del comprensorio. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti"* e al secondo comma *"L'approvazione dello statuto è data dal ministero per l'agricoltura e per le foreste, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazione nel testo dello statuto deliberato"*.

Per completezza, all'autorità amministrativa competente è stato rimesso nell'anno 1984 il verbale di proroga della durata del Consorzio (**doc. 3**) e nell'anno 1989, da quanto si legge nell'edizione 1990 dello statuto, il verbale di approvazione del 17 novembre 1989 delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea (**doc. 5**).

La pronuncia della Corte d'Appello di Roma su tale tema risulta invero coerente anche con quanto osservato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 13854/2019 che, in modo assolutamente speculare, ha rilevato come l'inciso “*nell'osservanza delle norme di legge*”, di cui all'art. 12, lett. a) dello statuto previgente, piuttosto che riferirsi alle norme codicistiche regolanti le associazioni (art. 20 e ss. cod. civ.), deve intendersi riferito all'osservanza della normativa nel procedimento di approvazione dello statuto da parte della autorità amministrativa competente.

Per inciso, la pronuncia sul tema (approvazione dello statuto da parte dell'autorità amministrativa competente) è stata condivisa e non già contestata dalla difesa del Consorzio innanzi alla Corte d'Appello di Roma ⁵.

La previsione dell'intervento amministrativo nell'ordinamento consortile, contemplato dal Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933 deve dunque ritenersi ancora oggi attuale e convive con l'art. 863 cod. civ., che, titolato “*Consorzi di miglioramento fondiario*”, prevede che “*Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica. Esse sono persone giuridiche private [...]*”.

In altri termini, i consorzi di miglioramento fondiario, istituiti ai sensi dell'art. 71 del Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933 e previsti dall'art. 863 cod. civile, sono costituiti su iniziativa di privati e per intervento dell'autorità amministrativa.

Essi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e sottoposto all'approvazione dell'autorità amministrativa, che ha facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato.

In linea con quanto detto, deve segnalarsi come nel trattare degli statuti dei consorzi di miglioramento fondiario la giurisprudenza tradizionalmente ancora si riferisce al Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933, da ritenersi dunque in vigore accanto alla previsione codicistica di cui all'art. 863 codice civile (**Cass. Civ.**, sentenza n. 5750 del 13 giugno 1990; **Tribunale di Parma**, sentenza 1138 del 14 agosto 2024), stante del resto l'assenza di un'espressa abrogazione.

⁵ Nella comparsa conclusionale depositata dal Consorzio nel giudizio d'appello si legge, *sub* pagine 6 e 7: “*La natura e le funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario vanno inquadrati nell'ambito della disciplina della bonifica integrale dettata dal R.D. n. 215 del 1933 [...]*” e a pagina 8 “*Il Giudice di prime cure correttamente a pagina 2 principia il proprio ragionamento dall'art. 71 del R.D. n. 215/1933 per poi richiamare l'art. 60 del medesimo R.D. e arrivare all'art. 863 c.c.*”

Non si hanno dunque evidenze contrarie che consentano di escludere o di ritenere non più attuale l'intervento dell'autorità amministrativa.

Per completezza sul tema (approvazione dell'autorità amministrativa competente) deve dirsi che la sentenza n. 2625/2025 della Corte d'Appello di Roma è andata oltre, individuando nella Giunta della Regione Lazio l'autorità amministrativa competente ad approvare le modifiche statutarie sulla base della Legge Regione Lazio, n. 4 del 21 gennaio 1984 e s.m..

Invero, l'indicazione della Giunta della Regione Lazio, quale autorità amministrativa competente per l'approvazione dello statuto, può ritenersi condivisibile tenuto conto del decentramento di talune competenze alle regioni.

Nondimeno la Legge Regione Lazio, n. 4 del 21 gennaio 1984 e s.m., titolata "*Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica*" è di dubbia applicabilità al Consorzio.

In senso contrario alla fondatezza del rinvio depone non solo il *nomen* della detta Legge, che esclude *ex se* i consorzi di miglioramento fondiario (notoriamente enti diversi e distinti dai consorzi di bonifica) ; non solo la circostanza che nell'iniziale versione legislativa pubblicata risultano escluse *sub art. 3 "le aree all'interno della perimetrazione urbana"* ove è invece ubicato il Consorzio; ma anche l'orientamento consolidato della magistratura tributaria che, con riferimento specifico al Consorzio, ha ripetutamente respinto l'applicabilità della Legge Regione Lazio, n. 4 del 21 gennaio 1984 e s.m. (**CGT Lazio**, sentenza n. 1272 del 22 febbraio 2024; **CGT Roma**, sentenza n. 7267 del 29 maggio 2023; **CGT Roma**, sentenza n. 13463 del 29 novembre 2022).

Per inciso la detta legislazione regionale sembrerebbe pure affetta da incostituzionalità per i motivi già sostenuti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione rispetto all'analoga Legge Regione Lombardia n. 59/1984, oggi abrogata (**S.U.**, ordinanza n. 12257 del 20 agosto 2002) ⁶.

⁶ Deve infatti considerarsi principio fondamentale, desumibile dal Regio Decreto n. 215 del 1933, che reca l'unica organica disciplina della materia "bonifica integrale", quello della concorrenza dell'intervento pubblico e privato in materia di bonifica, che si manifesta nella coesistenza di tali caratteri nell'ambito dei consorzi di bonifica (Corte cost. n. 316-1998), ma che sussiste anche sotto il profilo della compresenza di enti pubblici (con le menzionate peculiarità), come i consorzi di bonifica, e di enti associativi privati, come i consorzi di miglioramento fondiario. Conseguenza che la generalizzata soppressione dei consorzi di miglioramento fondiario, enti privati a carattere associativo, per effetto della loro confluenza nei consorzi di bonifica, enti pubblici, non sembra consentita al legislatore regionale, in quanto suscettiva di alterare il descritto sistema normativo di compresenza, posto, come principio fondamentale inderogabile, dal ridetto Regio Decreto n. 215 del 1933.

Ad ogni modo, la sentenza n. 2625/2025 della Corte d'Appello è immediatamente efficace verso il Consorzio e verso tutti i consorziati ed ha un impatto diretto sull'ordinamento consortile, privandolo dell'applicabilità del nuovo statuto deliberato dall'assemblea del 7 aprile 2017 rispetto allo statuto sostituito e previgente, che è dunque ripristinato.

Ci si riferisce, per chiarezza, allo statuto deliberato in data 21 gennaio 1994 dall'assemblea dei consorziati e dalla stessa successivamente integrato, nella versione ultima dell'edizione 2007 con aggiornamenti all'ottobre 1998, per il quale pure occorrerà ricercare l'approvazione dell'autorità amministrativa.

Per completezza, deve anche dirsi che in applicazione della regola generale prevista in materia di deliberazioni assembleari *“In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione”* e *“Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita”* (art. 2377 cod. civ. in tema di società; art. 23 cod. civ. in tema di associazioni).

3. Il ricorso per la cassazione della sentenza n. 2625/2025 della Corte d'Appello di Roma: criticità

Nel paragrafo che precede è stato detto che la deliberazione assembleare del 7 aprile 2017, di modifica dello statuto previgente, non è invalida, ma è stata dichiarata dalla Corte d'Appello di Roma unicamente priva di efficacia per non essere stata sottoposta all'approvazione dell'autorità amministrativa competente.

La conclusione risulta coerente con la genesi del Consorzio (in materia costitutiva e statutaria).

Invero, la medesima conclusione avrebbe potuto essere raggiunta anche dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 13854/2019, muovendo dalla comune lettura dell'art. 12, lett. a) dello statuto consortile previgente, secondo cui l'inciso *“nell'osservanza delle norme di legge”* è da intendersi riferito, non già all'art. 21, comma 2, cod. civ. evocato dal sig. Euclide Tucci, quanto piuttosto alla necessità di *“[...] osservare il richiesto procedimento di approvazione da parte della p.a. competente in forza del RD 215/33 [...]”*.

In altri termini, sul tema dell'intervento dell'autorità amministrativa competente, ambedue le sentenze, di primo e secondo grado, forniscono una rappresentazione speculare del procedimento di modifica dello statuto del Consorzio, coerente con la sua genesi e tale, dunque, da escludere per ciò la ricorribilità per la cassazione della sentenza n. 2625/2025 della Corte d'Appello di Roma.

D'altra parte, il tema (dell'intervento dell'autorità amministrativa competente) è stato condiviso anche dalla difesa del Consorzio, senza che alcuna censura

sia stata svolta incidentalmente alla sentenza n. 13854/2019 del Tribunale di Roma, per tale via precludendone l'ammissibilità innanzi alla Corte di Cassazione; la censura sarebbe pure tardiva.

Invero, per quanto è stato detto nel paragrafo che precede, la sentenza n. 2625/2025 della Corte d'Appello di Roma potrebbe essere piuttosto censurata innanzi alla Corte di Cassazione per il rinvio ingiustificato alla Legge Regione Lazio, n. 4 del 21 gennaio 1984 e s.m.

E' stato infatti osservato che mentre il riferimento alla Giunta della Regione Lazio, quale autorità amministrativa attualmente competente per l'approvazione dello statuto e delle relative modificazioni, è condivisibile in ragione del decentramento delle competenze alle regioni, invece è di dubbia applicabilità la Legge Regione Lazio, n. 4 del 21 gennaio 1984 e s.m., dalla magistratura tributaria ripetutamente negata (**CGT Lazio**, sentenza n. 1272 del 22 febbraio 2024; **CGT Roma**, sentenza n. 7267 del 29 maggio 2023; **CGT Roma**, sentenza n. 13463 del 29 novembre 2022) e verosimilmente affetta da incostituzionalità per i motivi già sostenuti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione rispetto all'analogo Legge Regione Lombardia n. 59/1984, oggi abrogata (**S.U.**, ordinanza n. 12257 del 20 agosto 2002).

Il motivo di ricorso, tuttavia, quand'anche fosse accolto in sede di legittimità, non consentirebbe di superare il *deficit* di efficacia della deliberazione assembleare del 7 aprile 2017 di modifica dello statuto previgente per violazione dell'art. 60 del Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933 ; vizio comunque rilevabile d'ufficio per violazione di una norma inderogabile (**Cass. Civ.**, sentenza n. 5750 del 13 giugno 1990).

In disparte poi, in un'ottica di opportunità, la considerazione che nei tempi notoriamente lunghi per la decisione della Corte di Cassazione (secondo gli ultimi dati ricavati dai principali portali giuridici, il giudizio in cassazione è definito in media nel torno di tre anni e cinque mesi) il Consorzio potrebbe avere necessità di approvare un nuovo statuto che, sostitutivo dei precedenti, farebbe perdere interesse alla definizione del giudizio nelle more introdotto, neutralizzando l'esito.

Per completezza, nell'alea del giudizio rientrerebbe anche il diritto del sig. Euclide Tucci di ricorrere in via incidentale alla sentenza per far valere la propria tesi principale, per vero disattesa nei due precedenti gradi di giudizio e rimasta carente di prova riguardo alla dedotta diversa natura del Consorzio, reputata dal sig. Euclide Tucci un'associazione non riconosciuta, per quale avrebbero dovuto applicarsi *quorum* diversi nel rispetto della relativa disciplina codicistica.

4. Conclusioni

La genesi del Consorzio (in materia costitutiva e statutaria), la normativa applicabile (Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933 in relazione alla previsione dell'art. 71; art. 863 cod. civile) e la giurisprudenza formata sui temi oggetto della presente trattazione (Cass. Civ., sentenza n. 5750 del 13 giugno 1990), inducono lo scrivente a sconsigliare l'impugnazione della sentenza n. 2625/2025 della Corte d'Appello di Roma.

Anche infatti a proporre l'erroneo richiamo alla Legge Regione Lazio, n. 4 del 21 gennaio 1984 e s.m. quale motivo di censura innanzi alla Corte di Cassazione, il procedimento di approvazione del nuovo statuto risulta comunque viziato per violazione dell'art. 60 del Regio Decreto n. 215 del 13 febbraio 1933, sulla cui applicabilità v'è uniformità di giudizio, in primo e secondo grado, e condivisione nella stessa difesa del Consorzio, da cui la Corte di Cassazione non potrebbe discostarsi.

Tutto ciò senza trascurare il fatto che la deliberazione assembleare del 7 aprile 2017 non è stata dichiarata invalida dalla Corte d'Appello di Roma, quindi non è nulla né è annullata.

La deliberazione assembleare del 7 aprile 2017 è stata dichiarata unicamente priva di efficacia perché il nuovo statuto non è stato sottoposto all'approvazione dell'autorità amministrativa competente dal notaio incaricato delle relative formalizzazioni.

Carenza che, come detto in premessa, il Consorzio ha già affrontato in passato, con il successivo intervento salvifico del Ministero per l'Agricoltura e per le Foreste (**doc. 4**).

Tenuto dunque conto di quanto argomentato e delle criticità dedotte, ragionevolmente i costi e la lungaggine del giudizio per la cassazione della sentenza n. 2625/2025 della Corte d'Appello di Roma potrebbero esseri evitati riproponendo all'approvazione assembleare lo statuto oggetto della deliberazione del 7 aprile 2017, avendo cura di osservare la previsione statutaria previgente e dunque interpretando l'inciso "*nell'osservanza delle norme di legge*" con la necessità di "[...] *osservare il richiesto procedimento di approvazione da parte della p.a. competente in forza del RD 215/33*" senza esborso alcuno e senza incorrere nell'alea comunque insita in ogni giudizio.

* * *

Confidando di aver soddisfatto i temi oggetto dell'incarico, ringrazio per la fiducia e resto a disposizione per eventuali approfondimenti o integrazioni.

Avv. Luigi Palmieri

